

## REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE DEL COMUNE DI CODROIPO

### Art. 1 (*Oggetto e definizioni*)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta delle attività economiche e produttive del Comune di Codroipo.

2. Di seguito la "Consulta delle attività produttive ed Economiche Del Comune di Codroipo" sarà indicata con il termine "Consulta".

### Art. 2 (*Istituzione e scopi*)

1.E' istituita la Consulta col compito di formulare proposte per lo sviluppo delle attività economiche in genere riguardanti il Comune di Codroipo ed il comprensorio del Medio Friuli, promuovere incontri, iniziative tra le varie realtà economico-produttive al fine di incentivare lo sviluppo, sostenere ricerche per creare banche dati da porre a disposizione degli imprenditori interessati anche attraverso il coinvolgimento se necessario della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Udine.

### Art. 3 (*Composizione, nomina e funzionamento*)

1.La Consulta è composta da:

- 1) Presidente nominato dal Sindaco, nell'ambito del Consiglio comunale;
- 2) Assessore alle Attività Produttive, membro;
- 3) N. 1 Consigliere comunale di maggioranza, membro;
- 4) N. 2 Consiglieri comunali di minoranza, membri;
- 5) N. 2 Rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori, più rappresentative a livello comunale, membri;
- 6) N. 2 Rappresentanti delle associazioni di categoria degli industriali, più rappresentative a livello provinciale, membri;
- 7) N. 2 Rappresentanti delle associazioni di categoria degli artigiani, più rappresentative a livello comunale, membri;
- 8) N. 2 Rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti, più rappresentative a livello comunale;

Un dipendente comunale svolge le funzioni di verbalizzante.

La medesima associazione di categoria non potrà essere rappresentata nella Consulta da più di un componente.

2. La Consulta è nominata dal Sindaco e scade con l'Amministrazione Comunale che l'ha nominata.

3. La Consulta è convocata dal Presidente con avviso scritto contenente la data della riunione ed il relativo ordine del giorno, da recapitarsi con almeno 5 giorni di anticipo.

4. Le riunioni della Consulta sono ritenute valide se avvengono alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Ogni componente effettivo, in caso di impedimento, può farsi sostituire con

delega scritta. Le riunioni, su iniziativa del Presidente, possono essere allargate a cittadini e alle associazioni di categoria interessati alla materia in discussione, nonché a professionisti competenti, qualora gli argomenti in discussione lo richiedano.

5. Le discussioni sui singoli punti all'ordine del giorno terminano con l'espressione di un parere che riassume l'orientamento prevalente degli intervenuti, senza alcuna espressione di voto.

6. Agli enti interpellati, verrà concesso un termine massimo di giorni trenta dalla richiesta per la designazione dei loro rappresentanti. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvederà comunque alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute.

7. Ai componenti la Consulta non spetta alcun compenso.

---

APPROVATO con deliberazione del C.C. N. 67 del 23/07/2007

---